



**PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**

**SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E VALUTAZIONI AMBIENTALI**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E  
VALUTAZIONI AMBIENTALI  
N. 781 DI DATA 18 Novembre 2019**

**OGGETTO:**

F.I.R. S.a.s. di F.I.R. Servizi S.r.l. – sede legale in Rovereto (TN), fraz. Marco, via Varini, 110  
(denominato “*Impianto 2*”).

Rilascio dell’Autorizzazione Unica Territoriale (AUT).

## IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E VALUTAZIONI AMBIENTALI

**vista** la domanda di Autorizzazione Unica Territoriale (AUT) presentata dalla ditta F.I.R. S.a.s. di F.I.R. Servizi S.r.l. (di seguito Ditta), con sede legale in Rovereto (TN), fraz. Marco, via Varini, 110, in data 6 agosto 2019 (ns. prot. n. 492357 di data 6 agosto 2019), integrata in data 27 settembre 2019 (ns. prot. n. 599030 di data 30 settembre 2019), in data 18 ottobre 2019 (ns. prot. n. 646915 di data 21 ottobre 2019) ed in data 21 ottobre 2019 (ns. prot. n. 651280 di data 22 ottobre 2019), relativa allo stabilimento ivi situato denominato "Impianto 2", con particolare riferimento alle seguenti autorizzazioni:

- autorizzazione allo scarico a dispersione delle acque reflue industriali costituite dalle acque di raffreddamento indiretto della pressa cesoia, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera b), del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti (in seguito T.U.L.P.);
- rinnovo dell'autorizzazione allo scarico a dispersione delle acque reflue domestiche provenienti dalla p.ed. 502 C.C. Marco autorizzato con provvedimento del Dirigente del Servizio Verde e tutela ambientale del Comune di Rovereto di data 5 ottobre 2017, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera b), del T.U.L.P.;

**considerato** che a norma dell'art. 2, comma 1, lettera a), del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., il provvedimento di AUT *"comprende e sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla-osta, parere o altro atto di assenso previsti dall'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge provinciale e dall'articolo 3"*;

**vista** la comunicazione di avvio del procedimento dell'AUT di data 12 agosto 2019 (ns. prot. n. 502983) e la contestuale richiesta al Comune di Rovereto (TN) ed alla ditta Novareti S.p.a. di comunicare entro 30 giorni l'eventuale vigenza di autorizzazioni ambientali di competenza comunale riferite allo stabilimento in oggetto;

**preso atto** che non sono state comunicate autorizzazioni ambientali di competenza comunale;

**considerato** pertanto che il presente provvedimento di AUT comprende i seguenti provvedimenti:

- autorizzazione per l'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi rilasciata con propria determinazione n. 26 di data 11 gennaio 2018, ai sensi degli articoli 84 e 86 del T.U.L.P. e dell'articolo 208 del D.Lgs. 152/2006;
- autorizzazione per le emissioni in atmosfera rilasciata con propria determinazione n. 219 di data 9 luglio 2015, ai sensi degli articoli 8 e 8-bis del T.U.L.P. e dell'articolo 269 del D.Lgs. 152/2006;
- autorizzazione allo scarico a dispersione di acque reflue industriali costituite da acque di raffreddamento indiretto, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera b), del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti (in seguito T.U.L.P.);
- autorizzazione allo scarico a dispersione di acque reflue domestiche autorizzato con provvedimento del Dirigente del Servizio Verde e tutela ambientale del Comune di Rovereto di data 5 ottobre 2017, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera b), del T.U.L.P.;

**considerato** che con nota di data 12 settembre 2019 (ns. prot. n. 561899) il procedimento è stato sospeso per richiesta di integrazioni alla domanda presentata, a seguito della nota pervenuta da Novareti S.p.A. in data 30 agosto 2019 (ns. prot. n. 536265 del 2 settembre 2019);

**viste** le integrazioni trasmesse da parte della Ditta in data 27 settembre 2019 (ns. prot. n. 599030 di data 30 settembre 2019);

**vista** la nota di data 2 ottobre 2019 (ns. prot. n. 607190), con la quale sono state trasmesse le stesse integrazioni ai soggetti interessati;

**vista** la propria nota di data 4 ottobre 2019 (ns. prot. n. 613012), con la quale è stata indetta per il giorno 24 ottobre 2019 la conferenza di servizi prevista dall'art. 6, commi 1 e 2, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg.;

**visto** l'atto di assenso al rilascio dell'AUT (subordinatamente a specifiche prescrizioni) di data 22 ottobre 2019, prot. n. 0072641 (ns. prot. n. 656029 di data 24 ottobre 2019), da parte del Dirigente del Servizio Tecnico e del territorio del Comune di Rovereto;

**preso atto** che l'amministrazione comunale interessata ha espresso un atto o un provvedimento positivo relativo al nuovo scarico prima della data di svolgimento della conferenza di servizi e pertanto, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., non è intervenuta alla medesima conferenza di servizi;

**esaminati** gli atti istruttori, nonché tutta la documentazione tecnico-grafica riguardante lo stabilimento in parola presente agli atti del Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali;

**vista** in particolare la relazione tecnica allegata alla domanda di AUT di data 6 agosto 2019 (ns. prot. n. 492357 di data 6 agosto 2019);

**vista** la relazione tecnica allegata alla domanda di data 24 luglio 2017 (ns. prot. n. 405734) facente parte dell'iter istruttorio che ha portato al rilascio della propria determinazione n. 526 di data 30 ottobre 2017, nonché la relazione tecnica allegata alla domanda di data 22 novembre 2017 (ns. prot. n. 664111) e successive integrazioni, facente parte dell'iter istruttorio che ha portato al rilascio della propria determinazione n. 26 di data 11 gennaio 2018 (in seguito globalmente indicate come relazione tecnica);

**vista** la planimetria dell'organizzazione impiantistica e delle zone adibite alle operazioni di recupero e stoccaggio dei rifiuti non pericolosi denominata "*Planimetria dello stato di progetto*" (in seguito planimetria 1), allegata alla domanda presentata dalla Ditta in data 24 luglio 2017 (ns. prot. n. 405734) facente parte dell'iter istruttorio che ha portato al rilascio della propria determinazione n. 526 di data 30 ottobre 2017 ed allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

**vista** la planimetria relativa ai punti di emissione diffusa in atmosfera, denominata "*Rete di raccolta della acque di raffreddamento, meteoriche e civili – Emissioni in atmosfera diffuse*" (in seguito planimetria 2), allegata alla domanda presentata dalla Ditta in data 24 luglio 2017 (ns. prot. n. 405734) facente parte dell'iter istruttorio che ha portato al rilascio della propria determinazione n. 526 di data 30 ottobre 2017 ed allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

**vista** la planimetria relativa al posizionamento dell'impianto in oggetto nel Piano provinciale per lo smaltimento dei rifiuti, denominata "*Impianto per il trattamento di rifiuti speciali non pericolosi*" (in seguito planimetria 3), allegata alla domanda presentata dalla Ditta in data 24 luglio 2017 (ns. prot. n.

405734) facente parte dell'iter istruttorio che ha portato al rilascio della propria determinazione n. 526 di data 30 ottobre 2017 ed allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

**vista** la planimetria relativa alle reti di raccolta dei liquidi denominata "*Planimetria reti*" (in seguito planimetria 4), allegata alle integrazioni di data 27 settembre 2019 (ns. prot. n. 599030 di data 30 settembre 2019) ed allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

**vista** la deliberazione della Giunta Provinciale n. 1394 del 12 giugno 2009, con la quale l'impianto sopra indicato è stato localizzato nel Piano provinciale per lo smaltimento dei rifiuti ai sensi degli articoli 66 e 67-bis del T.U.L.P. quale area "*per lo svolgimento di attività di messa in riserva e deposito preliminare, con le relative operazioni accessorie, di rifiuti pericolosi e non pericolosi*";

**vista** la deliberazione della Giunta Provinciale n. 626 del 26 marzo 2010, con la quale è stata espressa valutazione positiva con prescrizioni in ordine alla compatibilità ambientale del progetto preliminare denominato "*Modifica impianto recupero rifiuti pericolosi e non pericolosi F.I.R. Snc loc. Varini di Marco*" nel Comune di Rovereto, proposto dalla ditta F.I.R. s.n.c., in conformità al parere favorevole con prescrizioni espresso dal Comitato provinciale per l'ambiente nel verbale di deliberazione n. 4/2010 di data 3 marzo 2010;

**vista** la legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19, recante "*Disciplina provinciale della valutazione dell'impatto ambientale. Modificazioni della legislazione in materia di ambiente e territorio e della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9*" ed il relativo regolamento di esecuzione emanato con d.P.P. del 20 luglio 2015, n. 9-23/Leg.;

**vista** la propria determinazione n. 166 di data 29 maggio 2015, con la quale è stato stabilito che "*il progetto "Modifica degli impianti di trattamento rifiuti della ditta FIR" sito nel Comune di Rovereto (...) non è da sottoporre alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale*";

**considerato** che nella domanda di AUT di data 6 agosto 2019 (ns. prot. n. 492357 di data 6 agosto 2019) la Ditta non chiede nessuna modifica inerente la gestione dei rifiuti;

**ritenuto** pertanto che quanto richiesto dalla Ditta nella domanda di AUT di data 6 agosto 2019 (ns. prot. n. 492357 di data 6 agosto 2019) non sia da assoggettare alle procedure in materia di valutazione dell'impatto ambientale;

**visto** il Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31 marzo 2011, recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

**visto** l'attestato di conformità al Regolamento (UE) n. 333/2011 rilasciato dalla società IMQ S.p.A. il 17 luglio 2017 con scadenza al 17 luglio 2020 (Attestato di conformità n. 043/17), trasmesso in data 21 ottobre 2019 (ns. prot. n. 651280 di data 22 ottobre 2019), nel quale è riportato che la Ditta applica un sistema di gestione della qualità che "*Soddisfa le disposizioni dell'Articolo 6 del REGOLAMENTO (UE) N. 333/2011 DEL CONSIGLIO del 31 marzo 2011*";

**visto** il Regolamento (UE) n. 715/2013 del 25 luglio 2013, recante i criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

**visto** l'attestato di conformità al Regolamento (UE) n. 715/2013 rilasciato dalla società IMQ S.p.A. il 17 luglio 2017 con scadenza al 17 luglio 2020 (Attestato di conformità n. 044/17), trasmesso in data 21 ottobre 2019 (ns. prot. n. 651280 di data 22 ottobre 2019), nel quale è riportato che la Ditta applica un sistema di gestione della qualità che "*Soddisfa le disposizioni dell'Articolo 5 del REGOLAMENTO (UE) N. 715/2013 DEL CONSIGLIO del 25 luglio 2013*";

**vista** la circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di data 1 luglio 2016, prot. n. 0010045 (ns. prot. n. 352986 di data 4 luglio 2016), ad oggetto "*Disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto – Applicazione dell'articolo 184-ter del D.Lgs. 152/2006*", nella quale è riportato tra l'altro che "*I criteri di cui ai regolamenti europei prevalgono, nell'ambito del loro rispettivo campo di applicazione, sui criteri definiti con i decreti ministeriali, laddove abbiano ad oggetto le stesse tipologie di rifiuti*";

**ritenuto** pertanto che le materie prime prodotte mediante le operazioni di recupero R4 eseguite sui rifiuti riconducibili alle tipologie riportate ai punti 3.1 e 3.2 dell'allegato 1, suballegato 1, al D.M. 5 febbraio 1998, debbano essere conformi esclusivamente alle specifiche del Regolamento (UE) n. 333/2011 e, ove previsto, anche alle specifiche del Regolamento (UE) n. 715/2013; per i rifiuti contraddistinti dai codici CER per i quali non sono applicabili le specifiche dei regolamenti appena citati (ad es. 17.04.04 zinco), i prodotti devono rispettare quanto prescritto al punto 3.2.3, lettera c), all'allegato 1, suballegato 1, al D.M. 5 febbraio 1998;

**atteso** che, ai fini di una corretta identificazione delle attività di recupero svolte dalla Ditta, è necessario distinguere l'operazione di *selezione* da quella di *cernita*, ancorché nella realtà esse possono essere eseguite contestualmente all'interno della medesima attività di gestione dei rifiuti;

**atteso** che il termine *selezione* individua l'operazione volta a migliorare e raffinare la qualità del rifiuto gestito per le finalità alle quali esso è destinato (recupero, nel caso delle attività oggetto della presente determinazione), togliendo dalla massa iniziale le frazioni indesiderate, le quali devono costituire una quota quantitativamente residuale rispetto alla massa complessiva del rifiuto, che pertanto mantiene la stessa codifica e la stessa classificazione di origine;

**considerato** che le attività di *selezione* che si effettuano sui rifiuti al fine di asportare corpi/sostanze estranee (ad esempio una bottiglia di plastica o un pezzo di legno dal cumulo dei rifiuti cartacei) sono ricomprese nell'operazione di recupero R13, in quanto tali operazioni non vanno a modificare la natura del rifiuto di partenza;

**ritenuto** altresì che i rifiuti generati dall'attività di *selezione* come sopra definita devono essere codificati tra i codici CER 19 12 xx, fatta eccezione per quei rifiuti che possono essere chiaramente identificati con specifico codice CER all'interno del catalogo europeo dei rifiuti tra quelli appartenenti alle categorie speciali la cui gestione è regolamentata ai titoli II (imballaggi) e III (altre categorie speciali) della parte quarta del D.Lgs. 152/2006; in ogni caso essi devono intendersi prodotti dalla Ditta, la quale provvederà alla loro gestione nei limiti e alle condizioni stabilite dal "*deposito temporaneo*" di cui all'art. 183, comma 1, lettera bb), del D.Lgs. 152/2006, ovvero, nel caso non venissero rispettati i vincoli di detto articolo, provvederà ad ottenere specifica autorizzazione mediante l'inoltro della domanda per il rilascio di una nuova AUT;

**atteso** che con il termine *cernita* debba intendersi invece l'operazione (operazione di recupero R12) volta a suddividere una massa di rifiuti indistinta in diverse frazioni merceologiche, aventi codice CER e/o classificazione diversi a seconda della loro natura;

**ritenuto** opportuno distinguere l'attività di *cernita manuale* dall'attività di *cernita meccanica* come segue:

- le frazioni generate dalla *cernita* e dal *disassemblaggio manuale* devono essere, di norma, codificate con il codice CER appartenente alla medesima categoria del rifiuto di partenza (per esempio dal 15.01.06 decadono rifiuti identificati con il CER 15.01.xx, e così anche per i CER 16.xx.xx, 17.xx.xx e 20.xx.xx); soltanto qualora tale codice non sia disponibile, si può scegliere tra i codici CER 19.12.xx;
- le frazioni generate dalla *cernita meccanica*, in coerenza con il dettato normativo, devono essere codificate con il codice CER 19.12.xx, ad eccezione delle seguenti categorie di rifiuti in quanto godono di regimi giuridici speciali: imballaggi (devono essere individuati con i codici CER 15.01.xx, in quanto gestiti dalla filiera CONAI); batterie, pile, accumulatori (devono essere individuati con i codici CER 16.06.xx, in quanto gestiti dalla filiera COBAT); componenti elettrici ed elettronici quali ad esempio schede elettroniche, cavi elettrici, ... (devono essere individuati dai CER 16.02.xx in quanto gestiti dalla filiera RAEE);

**ritenuto** inoltre opportuno diversificare la definizione di deposito promiscuo di rifiuti con medesimo codice CER da quello con diversi codici CER;

**atteso** che in generale con il termine *accorpamento* si intende il deposito promiscuo in un unico contenitore di rifiuti provenienti da produttori diversi ma aventi caratteristiche merceologiche analoghe, stesso codice CER e, per i rifiuti pericolosi, stesse caratteristiche di pericolosità, e che tale procedura è normalmente identificata con l'operazione di stoccaggio (nel caso specifico messa in riserva – R13);

**atteso** che con il termine *raggruppamento* si intende invece il deposito promiscuo in un unico contenitore di rifiuti aventi caratteristiche merceologiche analoghe ma codici CER diversi e, per i rifiuti pericolosi, stesse caratteristiche di pericolosità, e che tale attività deve essere individuata con l'operazione di recupero R12;

**ritenuto** doveroso specificare che le operazioni di *raggruppamento*, come definite nel presente provvedimento, non possono generare un rifiuto identificato da un unico codice CER, dal momento che i rifiuti in esso contenuti sono ancora tutti distinguibili tra loro e che non è stato effettuato sui rifiuti stessi alcun trattamento chimico, fisico o meccanico tale da giustificare la produzione di un nuovo rifiuto individuato dal codice CER 19.12.xx;

**ritenuto** per quanto sopra esposto di dover prescrivere che il carico costituito da rifiuti appartenenti ad una stessa tipologia, ma individuati da diversi codici CER, **debba essere accompagnato da tanti FIR quanti sono i codici CER che costituiscono il carico stesso in uscita dall'impianto in parola;**

**ritenuto** che dalle attività di recupero R12 consistenti nella mera riduzione volumetrica si generano rifiuti che devono mantenere il codice CER del rifiuto di partenza;

**ritenuto** opportuno individuare nel proseguo della presente determinazione, ed in particolare nella tabella riportata alla lettera d) del paragrafo "*Rifiuti*" dell'Allegato 1 al presente provvedimento, le diverse attività identificabili come operazione di recupero R12 (come ad esempio la spelatura dei

cavi) propedeutiche alla produzione di altri rifiuti metallici da recuperare nell'impianto in oggetto o da conferire in altri impianti di recupero autorizzati o iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006 per sottoporli alle operazioni di recupero R4 ed eventualmente di rifiuti plastici da conferire in impianti di recupero autorizzati o iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006 per sottoporli alle operazioni di recupero R3;

**atteso** che tutte le operazioni di *selezione, cernita, disassemblaggio, riduzione volumetrica, accorpamento, raggruppamento, ecc...* (di seguito indicate anche con il termine generico *pretrattamento*) effettuate dalla Ditta devono sempre consentire la tracciabilità dei rifiuti;

**considerato** che in generale i rifiuti generati dalle attività di *pretrattamento* sopra descritte, nonché gli eventuali rifiuti decadenti dalle operazioni di recupero R4 autorizzate con il presente provvedimento, devono essere:

- gestiti in applicazione della vigente normativa sulla gestione dei rifiuti e sono da intendersi prodotti dalla Ditta; in particolare il deposito temporaneo deve essere gestito nei limiti di cui all'art. 183, comma 1, lettera bb), del D.Lgs. 152/2006 ovvero, nel caso non venissero rispettate le condizioni di detto articolo, deve essere richiesta la specifica autorizzazione mediante l'inoltro della domanda per il rilascio di una nuova AUT;
- avviati in impianti autorizzati/iscritti secondo le procedure stabilite dal D.Lgs. 152/2006, in via prioritaria a recupero e in via residuale a smaltimento, secondo i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti stabiliti dall'art. 179 del D.Lgs. 152/2006;

**atteso** che i rifiuti metallici ottenuti dalle operazioni di *pretrattamento* autorizzate con il presente provvedimento possono essere sottoposti alle operazioni di recupero R4 autorizzate per i rifiuti riconducibili alle tipologie descritte ai punti 3.1 e 3.2 dell'allegato 1, suballegato 1, al D.M. 5 febbraio 1998, al fine di generare prodotti conformi alla normativa vigente;

**ritenuto** doveroso specificare che per i rifiuti riconducibili alle tipologie descritte ai punti 5.1, 5.8 e 5.19 dell'allegato 1, suballegato 1, al D.M. 5 febbraio 1998, le attività ivi descritte consistenti nella cesoiatura (per la tipologia 5.1), asportazione del rivestimento, macinazione e granulazione della gomma e della frazione plastica, granulazione della frazione metallica (per la tipologia 5.8) e disassemblaggio delle carcasse, dei cablaggi elettrici e delle schede elettroniche, estrazione e messa in sicurezza dei tubi catodici con separazione e raccolta delle polveri presenti, separazione delle componenti di plastica, gomma, ecc., laddove non strutturalmente vincolati con il resto della struttura, frantumazione e separazione delle parti metalliche da quelle non metalliche, macinazione e granulazione della frazione costituita da gomma e della frazione plastica (per la tipologia 5.19), **meglio si identificano con l'operazione di recupero R12**, in quanto lo scopo di tali attività è quello di produrre un altro rifiuto da avviare ad altri impianti autorizzati ai sensi della normativa vigente;

**considerato** che, come riportato in relazione tecnica, i rifiuti oggetto del presente provvedimento vengono sottoposti alle operazioni di messa in riserva nelle seguenti aree, identificate con le medesime sigle in planimetria 1:

Area	Caratteristiche dello stoccaggio	Superficie [m <sup>2</sup> ]
Area A	Al coperto, in cumuli, casse o cassoni, su pavimentazione impermeabile	1.235
Area B	Al coperto, in cumuli, casse o cassoni, su pavimentazione impermeabile	225
Area C	Al coperto, in cumuli, casse o cassoni, su pavimentazione impermeabile	240
Area D	All'aperto, in casse o cassoni coperti, su pavimentazione impermeabile	92

**considerato** che il quantitativo massimo di rifiuti istantaneamente sottoposti alle operazioni messa in riserva (operazione di recupero R13) è pari a 1.950 m<sup>3</sup>;

**ritenuto** doveroso prescrivere che il deposito dei rifiuti deve essere effettuato per tipologie omogenee, secondo quanto indicato nelle tabelle riportate al punto 1, lettere A, B e C, del presente provvedimento; ogni tipologia omogenea deve essere stoccata separatamente dalle altre in modo tale che le stesse non si mescolino;

**considerato** che, come si evince dalla tabella 3.3 riportata in relazione tecnica, le attività di *selezione* e *cernita* vengono effettuate esclusivamente all'interno del capannone nelle aree individuate in planimetria 1 con le sigle "A", "B" e "C";

**ritenuto** doveroso prescrivere che tutte le attività di recupero R12 autorizzate con il presente provvedimento, ad eccezione di quelle che devono essere eseguite con l'ausilio della pressa cesoia, devono essere effettuate nelle aree individuate in planimetria 1 con le sigle "A", "B" e "C";

**considerato** che, come riportato in relazione tecnica, le operazioni di taglio/cesoiatura sono eventualmente eseguite con apposita cesoia oleodinamica, mentre le operazioni di riduzione volumetrica delle parti voluminose di metallo leggero saranno effettuate con l'utilizzo di pressa oleodinamica statica;

**atteso** che le attività di recupero R12 e R4 che necessitano dell'utilizzo della pressa cesoia debbano essere effettuate esclusivamente nell'area denominata in planimetria 1 "*Pressa cesoia*";

**vista** la deliberazione n. 29 di data 3 marzo 1993 della Commissione per la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti istituita presso il Servizio Protezione Ambiente e recante "*disposizioni in materia di garanzie finanziarie per l'esercizio di operazioni di smaltimento dei rifiuti*" in applicazione dell'art. 88 del T.U.L.P., la quale stabilisce, tra l'altro, che per l'esercizio delle operazioni di messa in riserva con eventuale *pretrattamento* e recupero di materia (operazioni di recupero R13, R12 e R4) deve essere versata una garanzia finanziaria pari a € 25.822,84 e per il mero stoccaggio conto terzi con eventuale *pretrattamento* (operazione di recupero R13 e R12) deve essere versata una garanzia finanziaria pari a € 25.822,84, per un ammontare complessivo pari a € 51.645,68;

**vista** e fatta salva la polizza fideiussoria n. EIBR1701666 di data 21 settembre 2017 (ns. prot. n. 544107 di data 6 ottobre 2017) emessa dalla Euroins Insurance PCL con sede in Sofia (Bulgaria), via Hristofor Kolumb, 43, per conto della Ditta a favore della Provincia Autonoma di Trento, per l'ammontare di € 51.645,68, a copertura delle attività oggetto della presente determinazione;

**ritenuto** l'atto di fideiussione sopra indicato conforme alle prescrizioni di forma e contenuto imposte con la deliberazione della Giunta Provinciale n. 12723 di data 20 novembre 1998 in materia di gestione dei depositi cauzionali costituiti a favore della Provincia, nonché alle modifiche apportate alla stessa con le deliberazioni della Giunta Provinciale n. 686 di data 31 marzo 2000, n. 2446 del 28 settembre 2001, n. 3561 del 28 dicembre 2001 e n. 2196 del 17 ottobre 2013;

**viste** le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà pervenute in data 18 ottobre 2019 (ns. prot. n. 646915 di data 21 ottobre 2019) rese ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti il possesso dei requisiti soggettivi previsti per la gestione dei rifiuti dall'art. 86 del T.U.L.P.;

**vista** la dichiarazione riportata in allegato alle integrazioni di data 27 settembre 2019 (ns. prot. n. 599030 di data 30 settembre 2019), da cui si evince che sono rimaste immutate le condizioni di esercizio dello scarico delle acque reflue di raffreddamento indiretto della presso cesoia, così come rappresentate nella documentazione tecnica a suo tempo depositata in allegato alla domanda di autorizzazione poi rilasciata con il provvedimento del Dirigente del Servizio Verde e tutela ambientale del Comune di Rovereto di data 15 maggio 2015;

**vista** la dichiarazione riportata in allegato alla domanda di AUT di data 6 agosto 2019 (ns. prot. n. 492357 di data 6 agosto 2019), da cui si evince che sono rimaste immutate le condizioni di esercizio dello scarico di acque reflue domestiche, così come rappresentate nella documentazione tecnica a suo tempo depositata in allegato alla domanda di autorizzazione poi rilasciata con il citato provvedimento del Dirigente del Servizio Verde e tutela ambientale del Comune di Rovereto di data 5 ottobre 2017;

**rilevato** che la domanda di AUT riguarda uno stabilimento già autorizzato in precedenza senza modifiche dell'attività produttiva in esso svolta e pertanto non comporta alcuna modifica sostanziale ai fini delle emissioni acustiche, per cui non è necessario l'aggiornamento della valutazione di impatto acustico;

**ritenuto** congruo confermare, relativamente alle emissioni in atmosfera degli impianti già autorizzati, le prescrizioni stabilite nella sopra citata determinazione n. 219 di data 9 luglio 2015, secondo le considerazioni ivi riportate;

**ritenuto** di poter procedere al rilascio dell'AUT richiesto attribuendo forza vincolante alle prescrizioni contenute nell'Allegato 1 ("*Prescrizioni*") alla presente determinazione;

**stabilito** di richiamare inoltre alcune disposizioni soggette alla specifica normativa di settore e riportate nell'Allegato 2 ("*Raccomandazioni*") alla presente determinazione;

**visto** il Testo Unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con d.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl.;

**visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "*Norme in materia ambientale*";

**visto** il d.P.P. 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg., recante "*Disposizioni regolamentari per la prima applicazione in ambito provinciale di norme statali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, ai sensi dell'art. 55 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1*";

**viste** le Norme di attuazione del Piano provinciale di risanamento delle acque approvate con deliberazione della Giunta Provinciale n. 5460 di data 12 giugno 1987, così come modificate con deliberazione della Giunta Provinciale n. 11971 di data 30 ottobre 1998;

**visto** il D.M. 5 febbraio 1998;

**visto** il D.Lgs. 25 luglio 2005, n. 151, recante "*Attuazione della direttiva 2002/95/CE, della direttiva 2002/96/CE e della direttiva 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti*";

**visto** il D.M. 25 settembre 2007, n. 185, recante "*Istituzione e modalità di funzionamento del registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), costituzione e funzionamento di un centro di coordinamento per*

*l'ottimizzazione delle attività di competenza dei sistemi collettivi e istituzione del comitato d'indirizzo sulla gestione dei RAEE, ai sensi degli articoli 13, comma 8, e 15, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151*";

**visto** il D.M. 8 marzo 2010, n. 65, "*Regolamento recante modalità semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature*";

**visto** il D.Lgs. 14 marzo 2014, n. 49, così come modificato dalla Legge 3 maggio 2019, n. 37 (dal 26 maggio 2019), recante "*Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)*";

**visto** il d.P.G.P. 30 luglio 1991, n. 12-42/Leg., riguardante i criteri per l'accumulo temporaneo di rifiuti speciali assimilabili agli urbani e per il dimensionamento dei bacini di contenimento previsti per il deposito di rifiuti liquidi;

**visto** il Piano provinciale per lo smaltimento dei rifiuti approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 5404 del 30 aprile 1993, nonché i successivi piani e stralci d'aggiornamento;

**visto** il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, recante il "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";

**visto** l'art. 21 della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19, rubricato "*Autorizzazione unica territoriale*", ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg.;

**visto** in particolare l'art. 2, punto 1, lettera b), del sopra richiamato Regolamento, che individua quale "*struttura competente*" per l'adozione del provvedimento finale di AUT la struttura provinciale competente in materia di autorizzazioni ambientali;

**vista** la deliberazione della Giunta Provinciale n. 425 di data 25 marzo 2019 con la quale sono state approvate, con decorrenza dal 1° aprile 2019, le modifiche organizzative relativamente alle strutture complesse, alle strutture semplici, agli uffici e agli incarichi speciali della Provincia, assumendone le relative disposizioni e prendendo atto altresì delle relative declaratorie;

**considerato** che la suddetta deliberazione conferma in capo al Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali la competenza per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale;

#### **d e t e r m i n a**

- 1) di rilasciare, ai sensi dell'art. 6, comma 11, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., alla ditta F.I.R. S.a.s. di F.I.R. Servizi S.r.l. (di seguito Ditta), con sede legale in Rovereto (TN), fraz. Marco, via Varini, 110, di cui legale rappresentante è la sig.ra Chiara Malagnini,

l'Autorizzazione Unica Territoriale relativa allo stabilimento ivi situato denominato "Impianto 2", che comprende i seguenti provvedimenti:

- a) autorizzazione per l'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi rilasciata con propria determinazione n. 26 di data 11 gennaio 2018, ai sensi degli articoli 84 e 86 del T.U.L.P. e dell'articolo 208 del D.Lgs. 152/2006;
  - b) autorizzazione per le emissioni in atmosfera rilasciata con propria determinazione n. 219 di data 9 luglio 2015, ai sensi degli articoli 8 e 8-bis del T.U.L.P. e dell'articolo 269 del D.Lgs. 152/2006;
  - c) autorizzazione allo scarico a dispersione di acque reflue industriali costituite da acque di raffreddamento indiretto, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera b), del T.U.L.P.;
  - d) autorizzazione allo scarico a dispersione di acque reflue domestiche autorizzato con provvedimento del Dirigente del Servizio Verde e tutela ambientale del Comune di Rovereto di data 5 ottobre 2017, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera b), del T.U.L.P.;
- 2) di imporre il rispetto delle condizioni e delle prescrizioni contenute nell'Allegato 1 ("Prescrizioni") alla presente determinazione, che ne forma parte integrante e sostanziale;
  - 3) di raccomandare il rispetto delle disposizioni soggette alla specifica normativa di settore e richiamate nell'Allegato 2 ("Raccomandazioni") alla presente determinazione, che ne forma parte integrante e sostanziale;
  - 4) di stabilire che l'Autorizzazione Unica Territoriale ha una **durata di 15 anni dalla data della presente determinazione**, dando atto che il termine di validità dei provvedimenti compresi nella presente autorizzazione decorre dalla data del presente provvedimento; **la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno 6 mesi prima della scadenza**;
  - 5) di dare atto che, ai sensi dell'art. 13 del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., la vigilanza e l'assunzione di provvedimenti conseguenti, nonché il potere di assumere provvedimenti in via di autotutela, restano in capo alle strutture provinciali ed alle amministrazioni interessate, che li comunicano alla struttura competente per la valutazione degli eventuali effetti sull'Autorizzazione Unica Territoriale;
  - 6) di avvertire che, ai sensi dell'art. 10 del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., in caso di modifiche dell'attività o dell'impianto, dovrà essere presentata al Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali una domanda corredata dalla necessaria documentazione, al fine della valutazione della sostanzialità della modifica e della necessità di aggiornare l'Autorizzazione Unica Territoriale o le relative condizioni e prescrizioni, fatti salvi i casi di esclusione previsti al comma 6 dello stesso art. 10;
  - 7) di dare atto che la presente autorizzazione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi, ai soli fini dell'esercizio dell'attività in oggetto e non esime il titolare della medesima dal richiedere autorizzazioni e concessioni di competenza di altri uffici o enti; essa è in ogni caso subordinata all'osservanza delle altre norme vigenti, anche regolamentari, o alle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire; sono inoltre fatti salvi gli eventuali provvedimenti a carattere igienico-sanitario adottati dall'autorità sindacale ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.L.S.S. emanato con R.D. 17 luglio 1934, n. 1265;
  - 8) di dare atto che resta ferma la validità di eventuali provvedimenti vigenti relativi allo scarico di acque meteoriche provenienti dallo stabilimento in oggetto non compresi nell'AUT;

- 9) di avvertire che l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti può essere soggetta a sospensione o revoca come previsto dall'art. 86, comma 5, del T.U.L.P.;
- 10) di dare atto che l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti è coperta dalla polizza fideiussoria n. EIBR1701666 di data 21 settembre 2017 (ns. prot. n. 544107 di data 6 ottobre 2017) emessa dalla Euroins Insurance PCL con sede in Sofia (Bulgaria), via Hristofor Kolumb, 43, a favore della Provincia Autonoma di Trento, per l'ammontare di € 51.645,68, nell'interesse della Ditta;
- 11) di rammentare che l'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 165/2001 stabilisce il divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto da detto comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti;
- 12) di trasmettere copia della presente determinazione alla ditta F.I.R. S.a.s. di F.I.R. Servizi S.r.l., al comune territorialmente competente, all'Azienda provinciale per i servizi sanitari per l'assunzione di eventuali ulteriori provvedimenti, a Novareti S.p.A. e, per conoscenza, ed al Servizio Antincendi e protezione civile;
- 13) di avvertire che, ferma restando la possibilità di adire la competente Autorità Giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso;
- 14) di avvertire altresì, ai sensi dell'art. 46 del T.U.L.P., che contro le autorizzazioni di competenza provinciale comprese nel presente provvedimento è ammesso ricorso alla Giunta Provinciale, da parte degli interessati, entro 30 giorni dal suo ricevimento.

  
**IL SOSTITUTO DIRIGENTE**  
**- ing. Paolo Piccini -**

FC/om

Allegati:

- Allegato 1 ("Prescrizioni");
- Allegato 2 ("Raccomandazioni");
- Allegato 3 planimetria denominata: "Planimetria dello stato di progetto" (planimetria 1);
- Allegato 4 planimetria denominata: "Rete di raccolta delle acque di raffreddamento, meteoriche e civili – Emissioni in atmosfera diffuse" (planimetria 2);
- Allegato 5 planimetria denominata: "Impianto per il trattamento di rifiuti speciali non pericolosi" (planimetria 3);
- Allegato 6 planimetria denominata "Planimetria reti" (planimetria 4).

# ALLEGATO 1

## Prescrizioni

### Emissioni in atmosfera

Autorizzazione per le emissioni in atmosfera, ai sensi degli articoli 8 e 8-bis del T.U.L.P. e dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006.

Tabella 1: consistenza impiantistica – emissioni diffuse

REPARTO	FONTE EMISSIVA	EMISSIONI	INQUINANTI	SISTEMI DI CONTENIMENTO E MITIGAZIONE
CENTRO STOCCAGGIO E RECUPERO RIFIUTI NON PERICOLOSI (56.015 t/anno)	<b>ED4</b> Stoccaggio di rifiuti non pericolosi in cumuli (2.000 m <sup>3</sup> )	<b>diffuse</b>	Polveri totali	Cumuli su pavimento impermeabile interni al capannone. Contenitori interni al capannone. Pulizia pavimenti capannone e piazzali.
	<b>ED5</b> Caricamento presso cesoia e riduzione volumetrica (47.070 t/anno)	<b>diffuse</b>	Polveri totali	Cumuli su pavimento impermeabile interni al capannone. Contenitori interni al capannone. Compressione in camera chiusa. Pulizia pavimenti capannone e piazzali.

### Prescrizioni

- a) L'impianto deve essere gestito secondo le migliori tecniche disponibili, adottando tutte le cautele atte a contenere il più possibile le emissioni di polverosità diffusa in atmosfera durante la lavorazione, la movimentazione e lo stoccaggio di materiali polverulenti;
- b) l'impianto deve essere gestito in ottemperanza alle prescrizioni dettate dall'allegato V alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006, nonché applicare in modo puntuale quanto descritto nella documentazione allegata alla domanda di autorizzazione;
- c) i piazzali e le aree maggiormente soggette al transito di veicoli (accesso all'insediamento e viabilità interna) devono essere adeguatamente pavimentati al fine di evitare il sollevamento di polveri e l'imbrattamento dei mezzi;
- d) per le superfici pavimentate con materiali impermeabili (asfalto, cemento, ecc.) deve essere garantita la periodica pulizia (almeno due volte alla settimana, salvo il verificarsi di eventi meteorici), con particolare attenzione e maggiore frequenza nei periodi siccitosi e ventosi;
- e) la viabilità interna e le aree pavimentate devono essere costantemente mantenute in piena efficienza;

- f) durante la movimentazione ed il trasporto del materiale polverulento devono essere impiegati dispositivi chiusi, con la copertura del carico dei camion in entrata ed in uscita dall'impianto;
- g) durante la movimentazione del materiale polverulento, con particolare riferimento alle operazioni di carico e scarico, deve essere mantenuta un'adeguata altezza di caduta, assicurando la più bassa velocità che è tecnicamente possibile conseguire;
- h) i depositi di materiale polverulento all'esterno del capannone devono essere effettuati in contenitori chiusi; **è altresì vietato effettuare operazioni di carico e scarico di materiali polverulenti all'esterno del capannone;**
- i) i sistemi di contenimento e mitigazione devono essere mantenuti in continua efficienza.

## Scarichi idrici

**Autorizzazione allo scarico a dispersione in sottosuolo delle acque reflue industriali costituite dalle acque di raffreddamento indiretto della pressa cesoia, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera b), del T.U.L.P..**

### Prescrizioni

- a) Lo scarico deve essere effettuato in conformità alla documentazione tecnica depositata agli atti del Comune di Rovereto (TN);
- b) le acque di raffreddamento indiretto della pressa cesoia scaricate a dispersione in sottosuolo devono essere prive di qualsiasi sostanza inquinante; tali acque allo scarico devono inoltre rispettare il limite di cui al numero 2) della tabella D allegata al T.U.L.P.;
- c) prima dello scarico in sottosuolo deve essere presente un punto di ispezione, distinto rispetto a quello riferito allo scarico di acque reflue domestiche, sempre accessibile al personale addetto al controllo, il quale è autorizzato ad effettuare tutte le ispezioni ritenute necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.

**Autorizzazione allo scarico a dispersione in sottosuolo delle acque reflue domestiche** provenienti dalla p.ed. 502 C.C. Marco, previo trattamento di depurazione a sedimentazione meccanica con impianto di tipo Imhoff, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera b), del T.U.L.P..

Prescrizioni

- a) Lo scarico deve essere effettuato in conformità alla documentazione tecnica depositata agli atti del Comune di Rovereto (TN);
- b) lo scarico deve rispettare i seguenti limiti:
  - materiali grossolani: assenti;
  - materiali sedimentabili:  $\leq 0,5$  ml/l;
- c) gli interventi di pulizia e di asporto dei fanghi dall'impianto di tipo Imhoff devono essere eseguiti in funzione del numero degli utilizzatori dei servizi, dei volumi d'acqua scaricati e della dimensione dell'impianto, in ogni caso con cadenza tale da garantire un ottimale funzionamento di tale presidio;
- d) è vietato disperdere sul suolo o nel sottosuolo, nonché immettere in pubblica fognatura, il prodotto della manutenzione dell'impianto di tipo Imhoff;
- e) le bollette dell'avvenuto asporto dei fanghi prodotti dagli interventi di pulizia dell'impianto di tipo Imhoff devono essere conservati;
- f) prima dello scarico in sottosuolo deve essere presente un punto di ispezione, distinto rispetto a quello riferito allo scarico di acque reflue industriali, sempre accessibile al personale addetto al controllo, il quale è autorizzato ad effettuare tutte le ispezioni ritenute necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.

## Rifiuti

Autorizzazione ai sensi dell'art. 84 del T.U.L.P. e per gli effetti dell'art. 208 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, all'esercizio dell'attività di messa in riserva con eventuale *pretattamento* e recupero (operazioni di recupero R13, R12 e R4) di rifiuti non pericolosi, **per un totale di 56.015 tonnellate/anno (di cui 45.815 tonnellate/anno sottoposti all'operazione di recupero R4), per un quantitativo massimo istantaneamente stoccabile pari a 1.950 m<sup>3</sup>**, così come indicati nelle tabelle che seguono, per le finalità ed i quantitativi massimi ivi specificati.

- a) Messa in riserva con eventuale *selezione* e *accorpamento* (operazioni R13) dei **rifiuti non pericolosi** di seguito elencati, nelle aree individuate in planimetria 1 con le sigle "A", "B", "C" e "D", finalizzata al conferimento ad altri impianti di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006:

CER	Descrizione rifiuto
02.01.04	Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
03.01.01	Scarti di corteccia e sughero
03.01.05	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04
03.01.99	Rifiuti non specificati altrimenti
03.03.07	Scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone
03.03.10	Scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica
04.02.21	Rifiuti da fibre tessili grezze
04.02.22	Rifiuti da fibre tessili lavorate
06.03.16	Ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06 03 15
06.08.99	Rifiuti non altrimenti specificati
06.09.02	Scorie contenenti fosforo
07.01.99	Rifiuti non altrimenti specificati
07.02.99	Rifiuti non specificati altrimenti
10.02.01	Rifiuti del trattamento delle scorie
10.02.02	Scorie non trattate
10.02.08	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07
10.02.10	Scaglie di laminazione
10.02.99	Rifiuti non specificati altrimenti
10.06.01	Scorie della produzione primaria e secondaria
10.06.02	Scorie e schiumature della produzione primaria e secondaria
10.06.99	Rifiuti non specificati altrimenti
10.08.09	Altre scorie
10.08.11	Scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 08 10
10.09.03	Scorie di fusione
10.09.06	Forme e anime da fonderia inutilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05
10.09.08	Forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07
10.09.10	Polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 09
10.09.12	Altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 09 11
10.10.03	Ceneri leggere di torba e di legno non trattato

CER	Descrizione rifiuto
10.10.10	Polveri di gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10.10.09
10.10.12	Altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 10 11
10.10.99	Rifiuti non specificati altrimenti
10.11.12	Rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11
12.01.01	Limatura e trucioli di metalli ferrosi
12.01.02	Polveri e particolato di metalli ferrosi
12.01.03	Limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi
12.01.04	Polveri e particolato di metalli non ferrosi
12.01.05	Limatura e trucioli di materiali plastici
12.01.17	Residui di materiale di sabbatura, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 16
12.01.21	Corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20
15.01.01	Imballaggi in carta e cartone
15.01.02	Imballaggi di plastica
15.01.03	Imballaggi in legno
15.01.04	Imballaggi metallici
15.01.07	Imballaggi in vetro
16.01.03	Pneumatici fuori uso
16.01.06	Veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose
16.01.20	Vetro
16.01.22	Componenti non specificati altrimenti
16.02.14	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16.02.09* a 16.02.13*
16.02.16	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16.02.15*
16.03.06	Rifiuti organici diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05
16.08.01	Catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)
16.08.03	Catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti
16.08.04	Catalizzatori liquidi esauriti per il cracking catalitico (tranne 16 08 07)
16.11.02	Rivestimenti e materiali refrattari a base di carbonio provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01
16.11.04	Altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03
16.11.06	Rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05
17.01.01	Cemento
17.01.02	Mattoni
17.01.03	Mattonelle e ceramiche
17.01.07	Miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 17 01 06
17.02.01	Legno
17.02.02	Vetro
17.02.03	Plastica
17.04.02	Alluminio
17.04.11	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17.04.10*
17.06.04	Materiali isolanti, diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03

CER	Descrizione rifiuto
17.08.02	Materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce
19.12.03	Metalli non ferrosi
19.12.04	Plastica e gomma
19.12.05	Vetro
19.12.07	Legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06
20.01.01	Carta e cartone
20.01.02	Vetro
20.01.10	Abbigliamento
20.01.11	Prodotti tessili
20.01.36	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20.01.21*, 20.01.23* e 20.01.35*
20.01.38	Legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37
20.01.39	Plastica
20.01.40	Metalli
20.02.01	Rifiuti biodegradabili
20.03.01	Rifiuti urbani non differenziati

- b) messa in riserva con eventuale *selezione e accorpamento* (operazioni R13) e con eventuale *cernita* (operazione R12) dei **rifiuti non pericolosi** di seguito elencati:

CER	Descrizione rifiuto	Operazioni di recupero esercitate
04.02.09	Rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)	Messa in riserva ( <b>operazione R13</b> ) con eventuale <i>selezione e accorpamento</i> , nelle aree individuate in planimetria 1 con le sigle "A", "B", "C" e "D", finalizzata al conferimento ad altri impianti di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006 oppure ai trattamenti di seguito descritti.  Attività di <i>cernita</i> ( <b>operazione R12</b> ) per generare rifiuti con caratteristiche fisiche omogenee, finalizzata al conferimento ad altri centri di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure stabilite dal D.Lgs. 152/2006 oppure, esclusivamente per la frazione metallica, all'avvio alle attività di recupero R4 effettuate presso questo stesso impianto, a condizione che soddisfino quanto stabilito alla voce " <i>caratteristiche</i> " della tabella riportata alla lettera d) di questo paragrafo per le tipologie 3.1 e 3.2.
07.02.13	Rifiuti plastici	
10.13.11	Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10	
15.01.05	Imballaggi in materiali compositi	
15.01.06	Imballaggi in materiali misti	
16.01.19	Plastica	
17.09.04	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	

- c) messa in riserva con eventuale *selezione e accorpamento* (operazioni R13) e con eventuale *raggruppamento* (operazione R12) dei **rifiuti non pericolosi** di seguito elencati:

Codice CER	Provenienza e caratteristiche dei rifiuti	Operazioni di recupero esercitate
15.01.02 16.01.19	<b>Provenienza:</b> raccolte differenziate, selezione da RSU o RA; attività industriali, artigianali e commerciali e agricole; attività di costruzione e	Messa in riserva ( <b>operazione R13</b> ) con eventuale <i>selezione e accorpamento</i> , nonché eventuale <i>raggruppamento</i> ( <b>operazione R12</b> ), nelle aree individuate in planimetria 1 con le sigle "A", "B", "C"

Codice CER	Provenienza e caratteristiche dei rifiuti	Operazioni di recupero esercitate
17.02.03 20.01.39	<p>demolizione; attività di demolizione veicoli autorizzata ai sensi del D.Lgs. 152/2006.</p> <p><b>Caratteristiche:</b> materiali plastici, compresi teli e sacchetti, tubetti per rocche di filati, di varia composizione e forma con eventuale presenza di rifiuti di altra natura, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici.</p>	e "D", finalizzata al conferimento ad altri impianti di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006.
15.01.03 17.02.01 20.01.38	<p><b>Provenienza:</b> industria edile e raccolta differenziata, attività industriali, artigianali, commerciali, agricole e di servizio; attività di demolizioni.</p> <p><b>Caratteristiche:</b> legno in scarti di diverse dimensioni e segatura, con possibili presenza di polveri di natura inerte; cassette, pallets e altri imballaggi in legno non trattato, sfridi di pannelli (compensati listellari, di fibra, di particelle ecc.) di legno trattato, nobilitato, compreso MDF, polverino di carteggiatura.</p>	
16.01.20 17.02.02 20.01.02	<p><b>Provenienza:</b> raccolta differenziata in appositi contenitori e/o altre raccolte differenziate; selezione da RSU e/o RAU; attività industriali, artigianali commerciali e di servizi; autodemolizioni autorizzate ai sensi della vigente normativa.</p> <p><b>Caratteristiche:</b> vetro di scarto, con l'esclusione dei vetri da tubi raggio-catodici delle lampade a scarica ed altri vetri contaminati da sostanze radioattive e dei contenitori etichettati come pericolosi ai sensi della normativa vigente; non radioattivo ai sensi della normativa vigente.</p>	
17.08.02 17.09.04	<p><b>Provenienza:</b> attività di demolizione, frantumazione e costruzione; manutenzione reti; attività di produzione di lastre e manufatti in fibrocemento.</p> <p><b>Caratteristiche:</b> materiale inerte, laterizi, ceramica cotta, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche, frammenti di rivestimenti stradali, anche con</p>	

Codice CER	Provenienza e caratteristiche dei rifiuti	Operazioni di recupero esercitate
	eventuale presenza di frazioni metalliche, legno, plastica, carta e isolanti, escluso amianto.	

- d) messa in riserva con *selezione e accorpamento* (operazioni R13), eventuale *raggruppamento, cernita, disassemblaggio* e altre attività dettagliatamente specificate nella tabella seguente (operazioni R12), eventuale generazione di prodotti attraverso l'operazione di recupero R4, dei **rifiuti non pericolosi** di seguito elencati:

Codice CER	Provenienza e caratteristiche	Operazioni di recupero esercitate
<b>Tip. 3.1</b> 10.02.10 10.02.99 12.01.01 12.01.02 12.01.99 15.01.04 16.01.17 17.04.05 19.01.02 19.01.18 19.12.02 20.01.40	<p><b>Provenienza:</b> attività industriali, artigianali, agricole, commerciali e di servizi; lavorazione di ferro, ghisa e acciaio; raccolta differenziata; impianti di selezione o di incenerimento di rifiuti; attività di demolizione; operazioni di <i>pretrattamento</i> effettuate in forza del presente provvedimento.</p> <p><b>Caratteristiche:</b> rifiuti conformi a quanto stabilito all'Allegato I del Regolamento (UE) n. 333/2011.</p>	<p>Messa in riserva (<b>operazione R13</b>) con eventuale <i>selezione e accorpamento</i>, nonché eventuale <i>raggruppamento (operazione R12)</i>, nelle aree individuate in planimetria 1 con le sigle "A", "B", "C" e "D", finalizzata al conferimento ad altri impianti di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006 oppure ai trattamenti di seguito descritti (tra loro anche alternativi).</p> <p>Attività di riduzione volumetrica (<b>operazione R12</b>) finalizzata alla produzione di rifiuti da avviare ad altri centri di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure stabilite dal D.Lgs. 152/2006.</p> <p>Attività di <i>cernita (operazione R12) esclusivamente con i rifiuti contraddistinti dai codici CER 17.04.05, 19.12.02 e 20.01.40</i> per generare rifiuti con caratteristiche fisiche omogenee, finalizzata ad una o più delle seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– esclusivamente per la frazione metallica, avvio alle attività di recupero R4 effettuate presso questo stesso impianto (attività di recupero ascrivibili esclusivamente a quelle descritte ai punti 3.1 e 3.2 dell'allegato 1, suballegato 1, al D.M. 5 febbraio 1998);</li> <li>– conferimento ad altri centri di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure stabilite dal D.Lgs. 152/2006.</li> </ul> <p>Generazione di prodotti (<b>operazione R4</b>) conformi a quanto stabilito all'Allegato I del Regolamento (UE) n. 333/2011.</p>
<b>Tip. 3.2</b> 10.08.99 11.05.01 11.05.99 12.01.03 12.01.04 12.01.99 15.01.04	<p><b>Provenienza:</b> attività industriali, artigianali, agricole, commerciali e di servizi; lavorazione di metalli non ferrosi; raccolta differenziata; impianti di selezione o di incenerimento di rifiuti; attività di demolizione; operazioni di <i>pretrattamento</i> effettuate in forza del presente provvedimento.</p> <p><b>Caratteristiche:</b>  <u>Per i rottami di alluminio:</u> rifiuti conformi a quanto stabilito all'Allegato II del</p>	<p>Messa in riserva (<b>operazione R13</b>) con eventuale <i>selezione e accorpamento</i>, nonché eventuale <i>raggruppamento (operazione R12)</i>, nelle aree individuate in planimetria 1 con le sigle "A", "B", "C" e "D", finalizzata al conferimento ad altri impianti di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006 oppure ai trattamenti di seguito descritti (tra loro anche alternativi).</p> <p>Attività di riduzione volumetrica (<b>operazione R12</b>) finalizzata alla produzione di rifiuti da avviare ad altri centri di recupero autorizzati/iscritti secondo le</p>

Codice CER	Provenienza e caratteristiche	Operazioni di recupero esercitate
17.04.01 17.04.02 17.04.03 17.04.04 17.04.06 17.04.07 19.10.02 19.12.03 20.01.40	<p>Regolamento (UE) n. 333/2011:</p> <p>Per i rottami di rame: rifiuti conformi a quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 715/2013 del 25 luglio 2013.</p> <p>Per gli altri rottami non ferrosi: rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe anche costituiti da rottami e cascami di nichel, zinco e piombo, imballaggi, fusti, latte, vuoti e lattine di metalli ferrosi e non ferrosi e acciaio anche stagnato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PCB e PCT &lt; 25 ppb;</li> <li>• inerti, plastiche, ecc. &lt; 20% in peso;</li> <li>• oli &lt; 10% in peso;</li> <li>• non radioattivo ai sensi della normativa vigente.</li> </ul>	<p>procedure stabilite dal D.Lgs. 152/2006.</p> <p>Attività di <i>cernita</i> (operazione R12) esclusivamente con i rifiuti contraddistinti dai codici CER 17.04.07, 19.12.03 e 20.01.40 per generare rifiuti con caratteristiche fisiche omogenee, finalizzata ad una o più delle seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– esclusivamente per la frazione metallica, all'avvio alle attività di recupero R4 effettuate presso questo stesso impianto (attività di recupero ascrivibili esclusivamente a quelle descritte ai punti 3.1 e 3.2 dell'allegato 1, suballegato 1, al D.M. 5 febbraio 1998);</li> <li>– al conferimento ad altri centri di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure stabilite dal D.Lgs. 152/2006.</li> </ul> <p>Generazione di prodotti (operazione R4) conformi a quanto stabilito all'Allegato II del Regolamento (UE) n. 333/2011 e dal Regolamento (UE) n. 715/2013 del 25 luglio 2013; per i rifiuti contraddistinti dai codici CER per i quali non sono applicabili le specifiche dei regolamenti appena citati (ad es. 17.04.04 zinco), i prodotti devono rispettare quanto prescritto al punto 3.2.3, lettera c), all'allegato 1, suballegato 1, al D.M. 5 febbraio 1998.</p>
<p><b>Tip. 5.1</b></p> 16.01.06 16.01.16 16.01.17 16.01.18 16.01.22	<p><b>Provenienza:</b> centri di raccolta autorizzati alle operazioni di messa in sicurezza di veicoli a motore, di rimorchi e simili autorizzati ai sensi della normativa vigente.</p> <p><b>Caratteristiche:</b> parti bonificate di autoveicoli, veicoli a motore, rimorchi e simili private di batterie, di fluidi, di altri componenti e materiali pericolosi, nonché di pneumatici e delle componenti plastiche recuperabili.</p>	<p>Messa in riserva (operazione R13) con eventuale <i>selezione</i> e <i>accorpamento</i>, nonché eventuale <i>raggruppamento</i> (operazione R12), nelle aree individuate in planimetria 1 con le sigle "A", "B", "C" e "D", finalizzata al conferimento ad altri impianti di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006 oppure ai trattamenti di seguito descritti (tra loro anche alternativi).</p> <p>Attività di riduzione volumetrica (operazione R12) finalizzata alla produzione di rifiuti da avviare ad altri centri di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure stabilite dal D.Lgs. 152/2006.</p> <p>Attività di <i>cernita</i> (operazione R12) esclusivamente con i rifiuti contraddistinti dai codici CER 16.01.17, 16.01.18 e 16.01.22 per generare rifiuti con caratteristiche fisiche omogenee, finalizzata ad una o più delle seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– esclusivamente per la frazione metallica, all'avvio alle attività di recupero R4 effettuate presso questo stesso impianto (attività di recupero ascrivibili esclusivamente a quelle descritte ai punti 3.1 e 3.2 dell'allegato 1, suballegato 1, al D.M. 5 febbraio 1998);</li> <li>– al conferimento ad altri centri di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure stabilite dal D.Lgs. 152/2006;</li> <li>– ai trattamenti di seguito descritti.</li> </ul> <p>Frantumazione o cesoiatura (operazione R12) finalizzata:</p>

Codice CER	Provenienza e caratteristiche	Operazioni di recupero esercitate
		<ul style="list-style-type: none"> <li>– esclusivamente per la frazione metallica, all'avvio alle attività di recupero R4 effettuate presso questo stesso impianto (attività di recupero ascrivibili esclusivamente a quelle descritte ai punti 3.1 e 3.2 dell'allegato 1, suballegato 1, al D.M. 5 febbraio 1998);</li> <li>– al conferimento ad altri centri di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure stabilite dal D.Lgs. 152/2006.</li> </ul>
<p><b>Tip. 5.2</b> 16.01.16 16.01.17 16.01.18 16.01.22</p>	<p><b>Provenienza:</b> impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti ai sensi della normativa vigente e impianti autorizzati in riferimento alla vigente normativa sulla cessazione dell'impiego dell'amianto qualora le carcasse contengano amianto all'origine.</p> <p><b>Caratteristiche:</b> parti di mezzi mobili per trasporti terrestri su gomma e rotaia e mezzi per trasporti marini privi di amianto e di altre componenti pericolose come presenti all'origine quali accumulatori, oli, fluidi refrigeranti.</p>	<p>Messa in riserva (<b>operazione R13</b>) con eventuale <i>selezione</i> e <i>accorpamento</i>, nonché eventuale <i>raggruppamento</i> (<b>operazione R12</b>), nelle aree individuate in planimetria 1 con le sigle "A", "B", "C" e "D", finalizzata al conferimento ad altri impianti di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006 oppure ai trattamenti di seguito descritti (tra loro anche alternativi).</p> <p>Attività di riduzione volumetrica (<b>operazione R12</b>) finalizzata alla produzione di rifiuti da avviare ad altri centri di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure stabilite dal D.Lgs. 152/2006.</p> <p>Attività di <i>cernita</i> (<b>operazione R12</b>) <b>esclusivamente con i rifiuti contraddistinti dai codici CER 16.01.17, 16.01.18 e 16.01.22</b> per generare rifiuti con caratteristiche fisiche omogenee, finalizzata ad una o più delle seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– esclusivamente per la frazione metallica, all'avvio alle attività di recupero R4 effettuate presso questo stesso impianto (attività di recupero ascrivibili esclusivamente a quelle descritte ai punti 3.1 e 3.2 dell'allegato 1, suballegato 1, al D.M. 5 febbraio 1998);</li> <li>– al conferimento ad altri centri di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure stabilite dal D.Lgs. 152/2006;</li> <li>– ai trattamenti di seguito descritti.</li> </ul> <p>Separazione delle frazioni metalliche recuperabili (<b>operazione R12</b>) per l'ottenimento di rifiuti metallici da avviare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– alle attività di recupero R4 effettuate presso questo stesso impianto (attività di recupero ascrivibili esclusivamente a quelle descritte ai punti 3.1 e 3.2 dell'allegato 1, suballegato 1, al D.M. 5 febbraio 1998);</li> <li>– in impianti di recupero autorizzati o iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006 per sottoporli alle operazioni di recupero R4.</li> </ul>
<p><b>Tip. 5.8</b> 16.01.18 16.01.22 16.02.16</p>	<p><b>Provenienza:</b> scarti industriali o da demolizione e manutenzione di linee elettriche, di telecomunicazioni e di apparati elettrici, elettrotecnici e elettronici; riparazione veicoli; attività di demolizione veicoli autorizzata ai sensi</p>	<p>Messa in riserva (<b>operazione R13</b>) con eventuale <i>selezione</i> e <i>accorpamento</i>, nonché eventuale <i>raggruppamento</i> (<b>operazione R12</b>), nelle aree individuate in planimetria 1 con le sigle "A", "B", "C" e "D", finalizzata al conferimento ad altri impianti di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure</p>

Codice CER	Provenienza e caratteristiche	Operazioni di recupero esercitate
17.04.01 17.04.11	<p>del D.Lgs. 152/2006; industria automobilistica.</p> <p><b>Caratteristiche:</b> spezzoni di cavo, anche in traccia, rivestiti da isolanti costituiti da materiali termoplastici, elastomeri, carta impregnata con olio, piombo e piomboplasto; costituiti da Cu fino al 75% e Pb fino al 72%.</p>	<p>previste dal D.Lgs. 152/2006 oppure ai trattamenti di seguito descritti (tra loro anche alternativi).</p> <p>Attività di riduzione volumetrica (<b>operazione R12</b>) finalizzata alla produzione di rifiuti da avviare ad altri centri di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure stabilite dal D.Lgs. 152/2006.</p> <p>Attività di <i>cernita</i> (<b>operazione R12</b>) <b>esclusivamente con i rifiuti contraddistinti dai codici CER 16.01.17, 16.01.18, 16.01.22 e 17.04.11</b> per generare rifiuti con caratteristiche fisiche omogenee, finalizzata ad una o più delle seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– esclusivamente per la frazione metallica, all'avvio alle attività di recupero R4 effettuate presso questo stesso impianto (attività di recupero ascrivibili esclusivamente a quelle descritte ai punti 3.1 e 3.2 dell'allegato 1, suballegato 1, al D.M. 5 febbraio 1998);</li> <li>– al conferimento ad altri centri di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure stabilite dal D.Lgs. 152/2006;</li> <li>– ai trattamenti di seguito descritti.</li> </ul> <p>Lavorazione meccanica (spelatura, cesoiatura, pressatura del filo di rame) per asportazione del rivestimento, macinazione e granulazione della gomma e della frazione plastica, granulazione della frazione metallica (<b>operazione R12</b>) per l'ottenimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– di rifiuti metallici da avviare alle attività di recupero R4 effettuate presso questo stesso impianto (attività di recupero ascrivibili esclusivamente a quelle descritte ai punti 3.1 e 3.2 dell'allegato 1, suballegato 1, al D.M. 5 febbraio 1998) o da conferire in impianti di recupero autorizzati o iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006 per sottoporli alle operazioni di recupero R4;</li> <li>– di rifiuti plastici da conferire in impianti di recupero autorizzati o iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006 per sottoporli alle operazioni di recupero R3.</li> </ul>
<b>Tip. 5.16</b> 11.01.14 11.02.06 11.02.99 16.02.14 16.02.16 20.01.36	<p><b>Provenienza:</b> industria dei componenti elettrici ed elettronici; costruzione, installazione e riparazione di apparecchiature elettriche, elettrotecniche ed elettroniche; attività industriali, commerciali e di servizio.</p> <p><b>Caratteristiche:</b> oggetti di pezzatura variabile, esclusi tubi catodici, costituiti da parti in resine sintetiche, vetro o porcellana e metalli assiemati, alcuni con riporto di metalli preziosi.</p>	<p>Messa in riserva (<b>operazione R13</b>) con eventuale <i>selezione e accorpamento</i>, nonché eventuale <i>raggruppamento</i> (<b>operazione R12</b>), nelle aree individuate in planimetria I con le sigle "A", "B", "C" e "D", finalizzata al conferimento ad altri impianti di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006 oppure ai trattamenti di seguito descritti.</p> <p>Disassemblaggio per la separazione dei componenti riutilizzabili (<b>operazione R4</b>) per la produzione di componenti elettrici ed elettronici nelle forme usualmente commercializzate.</p>
<b>Tip. 5.19</b>	<p><b>Provenienza:</b> raccolta differenziata, attività industriali, commerciali e di</p>	<p>Messa in riserva (<b>operazione R13</b>) con eventuale <i>selezione e accorpamento</i>, nonché eventuale</p>

Codice CER	Provenienza e caratteristiche	Operazioni di recupero esercitate
16.02.14 16.02.16 20.01.36	servizi. <b>Caratteristiche:</b> apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari destinati a dismissione, con esclusione dei trasformatori contenenti oli contaminati da PCB e PCT.	<p><i>raggruppamento (operazione R12)</i>, nelle aree individuate in planimetria 1 con le sigle "A", "B", "C" e "D", finalizzata al conferimento ad altri impianti di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006 oppure ai trattamenti di seguito descritti.</p> <p>Asportazione di eventuali batterie e pile, disassemblaggio delle carcasse, dei cablaggi elettrici e delle schede elettroniche, estrazione e messa in sicurezza dei tubi catodici con separazione e raccolta delle polveri presenti, separazione delle componenti di plastica, gomma, ecc., laddove non strutturalmente vincolati con il resto della struttura, frantumazione e separazione delle parti metalliche da quelle non metalliche, macinazione e granulazione della frazione costituita da gomma e della frazione plastica (<b>operazione R12</b>) per l'ottenimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— di rifiuti metallici da avviare alle attività di recupero R4 effettuate presso questo stesso impianto (attività di recupero ascrivibili esclusivamente a quelle descritte ai punti 3.1 e 3.2 dell'allegato 1, suballegato 1, al D.M. 5 febbraio 1998) o da conferire in impianti di recupero autorizzati o iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006 per sottoporli alle operazioni di recupero R4;</li> <li>— di rifiuti plastici da conferire in impianti di recupero autorizzati o iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006 per sottoporli alle operazioni di recupero R3.</li> </ul>

### Prescrizioni

- a) La conduzione dell'impianto e la gestione delle attività autorizzate con il presente provvedimento devono avvenire nel rispetto e in conformità alle disposizioni normative vigenti sulla gestione dei rifiuti, nonché nell'osservanza delle altre norme statali o provinciali, anche regolamentari, o delle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire in materia;
- b) l'accesso all'impianto deve essere controllato da personale addetto alla gestione dell'attività;
- c) l'organizzazione impiantistica, le attrezzature utilizzate, nonché la dislocazione delle aree dedicate al deposito dei rifiuti non pericolosi, delle zone dedicate alle operazioni di *pretrattamento* ed alle altre operazioni R12 autorizzate con il presente provvedimento e delle superfici utilizzate per le operazioni di recupero, devono essere gestite in conformità alla planimetrie allegate alla domanda di data 24 giugno 2017 (ns. prot. n. 405734) facenti parte dell'iter istruttorio che ha portato al rilascio della propria determinazione n. 526 di data 30 ottobre 2017 e nel rispetto della documentazione tecnica fornita dalla Ditta;
- d) i rifiuti devono essere recuperati per tipologie e codici CER omogenei così come previsto nelle tabelle sopra riportate;
- e) le attività di recupero di materia individuate nel presente provvedimento devono garantire l'ottenimento di prodotti o materie prime con caratteristiche merceologiche conformi alla

- normativa tecnica di settore o, comunque, nelle forme usualmente commercializzate; le materie prime ottenute non devono inoltre presentare caratteristiche di pericolo superiori a quelle dei prodotti e delle materie ottenute dalle materie prime vergini;
- f) i prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero, ai fini della loro qualificazione come materia prima, devono presentare tutti i requisiti stabiliti nella tabella riportata alla lettera d) di questo paragrafo;
  - g) per poter generare prodotti da rifiuti metallici l'impianto deve essere adeguato alle prescrizioni previste dal Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31 marzo 2011, recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
  - h) per poter generare prodotti dai rifiuti costituiti da rottami di rame e leghe di rame l'impianto deve essere adeguato alle prescrizioni previste dal Regolamento (UE) n. 715/2013 della Commissione del 25 luglio 2013, recante i criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
  - i) le materie prime prodotte a seguito delle operazioni di recupero R4 dei rifiuti riconducibili alle tipologie riportate ai punti 3.1 e 3.2 dell'allegato 1, suballegato 1, al D.M. 5 febbraio 1998 devono essere conformi esclusivamente alle specifiche del Regolamento (UE) n. 333/2011 e, ove previsto, anche alle anche alle specifiche del Regolamento (UE) n. 715/2013; per i rifiuti contraddistinti dai codici CER per i quali non sono applicabili le specifiche dei regolamenti appena citati (ad es. 17.04.04 *zinco*), i prodotti devono rispettare quanto prescritto al punto 3.2.3, lettera c), all'allegato 1, suballegato 1, al D.M. 5 febbraio 1998;
  - j) è vietato sottoporre alle operazioni di recupero autorizzate con il presente provvedimento rifiuti classificabili quali pericolosi in riferimento alle disposizioni previste dall'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e dalla decisione 2000/532/CE;
  - k) la classificazione dei rifiuti deve essere **effettuata dal produttore** assegnando ad essi il competente codice CER, applicando i criteri contenuti nella decisione 2000/532/CE e nell'Allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006;
  - l) ai fini dell'eventuale caratterizzazione chimico-fisica, i rifiuti in entrata all'impianto in oggetto devono essere campionati ed analizzati da parte del **produttore** secondo quanto disposto dall'art. 8 del D.M. 5 febbraio 1998;
  - m) il titolare della presente autorizzazione è tenuto a verificare la conformità dei rifiuti gestiti alle disposizioni previste dall'Allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e dalla decisione 2000/532/CE, allo scopo di accertare l'effettiva classificazione e appartenenza dei rifiuti in ingresso ai codici CER individuati e definiti dal presente provvedimento, in funzione delle specifiche attività di recupero o di smaltimento cui sono destinati;
  - n) il titolare della presente autorizzazione è tenuto a verificare inoltre, per i rifiuti in ingresso recuperati secondo quanto disposto alle tabelle di cui alle lettere c) e d) di questo paragrafo, la conformità a quanto indicato alle voci "*provenienza*" e "*caratteristiche*" riportata nella seconda colonna delle tabelle stesse;
  - o) i rifiuti riconducibili a quelli descritti ai punti 3.1 e 3.2 dell'allegato 1, suballegato 1, al D.M. 5 febbraio 1998, alla voce "*caratteristiche*" riportata nella tabella riportata alla lettera d) di questo paragrafo, devono soddisfare esclusivamente quanto disposto al punto 2 degli allegati I e II del Regolamento (UE) n. 333/2011 ed al punto 2 dell'allegato I del Regolamento (UE) n. 715/2013, ove pertinente;
  - p) qualora una partita di rifiuti in ingresso non risulti conforme alle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, la stessa deve essere avviata in idonei impianti autorizzati, in via prioritaria a recupero e in via residuale a smaltimento, secondo i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti stabiliti dall'art. 179 del D.Lgs. 152/2006;

- q) l'area di ingresso principale pavimentata e le aree di transito che collegano l'ingresso principale con l'area di conferimento individuata con la sigla "B" in planimetria 1, nonché le aree destinate alla movimentazione dei rifiuti, devono essere presidiate da adeguati mezzi di pulizia, raccolta ed allontanamento di eventuali sversamenti accidentali di oli (ad esempio materiale olio assorbente), mantenuti sempre in efficienza e pronti all'uso; tali aree devono essere costantemente sgombre da rifiuti e ripulite tempestivamente da eventuali sversamenti accidentali;
- r) la zona di conferimento rifiuti, identificata con la sigla "B" in planimetria 1, deve essere pavimentata in materiale impermeabile e dotata di sistemi di raccolta dei reflui che in maniera accidentale possano fuoriuscire dagli automezzi;
- s) durante l'esercizio delle attività devono essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici per garantire l'intercettazione e il contenimento di eventuali sversamenti di sostanze inquinanti e deve essere raccolto ogni possibile sversamento su tutta l'area interessata dalle operazioni di movimentazione dei rifiuti;
- t) il sottofondo dell'intera area di manovra deve essere ben assestato e di natura solida e la zona adibita allo stoccaggio e lavorazione dei rifiuti deve essere in pavimentazione impermeabile, così come indicato nella tabella 3.3 riportata in relazione tecnica;
- u) durante l'esercizio delle attività devono essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici per lo smaltimento delle acque eventualmente raccolte su piazzali, secondo quanto previsto dall'art. 14 delle norme di attuazione del Piano Provinciale di Risanamento delle Acque, approvate con deliberazione della Giunta Provinciale n. 5460 del 12 giugno 1987; in particolare deve essere garantita l'intercettazione ed il contenimento di eventuali sversamenti di sostanze inquinanti e si deve raccogliere ogni possibile sversamento su tutta l'area interessata dalle operazioni di movimentazione dei rifiuti;
- v) le operazioni di recupero, ivi comprese le operazioni di *pretrattamento*, devono essere condotte nel rispetto delle seguenti precauzioni:
- protette dagli agenti meteorici ed eolici da adeguati sistemi di difesa;
  - presidiate da opportuni sistemi e mezzi antincendio di rapido impiego;
- w) le casse e i cassoni posti nell'area individuata con la sigla "D" in planimetria 1 devono essere provvisti di idonea chiusura superiore, anche a mezzo di sistemi mobili, per proteggere i rifiuti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento;
- x) fatti salvi casi specifici ove la norma prevede tempistiche inferiori (ad esempio per i rifiuti contenenti PCB), la permanenza dei rifiuti nel deposito destinato alla messa in riserva (operazione R13) deve essere limitata ad un periodo inferiore a tre anni a partire dalla data di deposito dei medesimi (presa in carico sul registro di carico/scarico rifiuti);
- y) i rifiuti devono essere sottoposti alle operazioni di messa in riserva (operazione di recupero R13) nelle seguenti aree, identificate con le medesime sigle in planimetria 1:

Area	Caratteristiche dello stoccaggio	Superficie [m <sup>2</sup> ]
Area A	Al coperto, in cumuli, casse o cassoni, su pavimentazione impermeabile	1.235
Area B	Al coperto, in cumuli, casse o cassoni, su pavimentazione impermeabile	225
Area C	Al coperto, in cumuli, casse o cassoni, su pavimentazione impermeabile	240
Area D	All'aperto, in casse o cassoni coperti, su pavimentazione impermeabile	92

- z) il deposito dei rifiuti da sottoporre alle operazioni di *selezione* e *cernita* da effettuarsi esclusivamente all'interno del capannone nelle aree individuate in planimetria 1 con le sigle "A", "B" e "C" deve avvenire per il periodo di tempo strettamente necessario alla separazione dei rifiuti; al termine di dette operazioni deve essere fatta la pulizia tempestiva della pavimentazione al fine di raccogliere eventuali rifiuti depositati a terra;
- aa) la presenza dei rifiuti nelle aree di stoccaggio deve essere adeguatamente contrassegnata ed evidenziata con idonea segnaletica indicante il codice CER del rifiuto e l'operazione di recupero

effettuata (R13 come dalla documentazione di trasporto in entrata, ovvero R12 se i rifiuti sono sottoposti alle operazioni di *raggruppamento*); detti contrassegni devono essere ben visibili per dimensione e collocazione;

- ab) le operazioni di stoccaggio dei rifiuti devono essere effettuate per tipi omogenei così come indicato nelle tabelle riportate alla lettere a), b), c) e d) di questo paragrafo;
- ac) il deposito dei rifiuti in cumuli deve essere effettuato per tipologie omogenee così come indicato nelle tabelle riportate alla lettere a), b), c) e d) di questo paragrafo, separate ad esempio da barriere mobili tipo New Jersey, in modo tale che le stesse non si mescolino;
- ad) è vietato costituire cumuli o stoccaggi di rifiuti al di fuori dei depositi specificamente individuati allo scopo; l'area di manovra deve essere costantemente sgombra da rifiuti e ripulita da eventuali sversamenti accidentali;
- ae) le attività di recupero R12 autorizzate con il presente provvedimento, ad eccezione di quelle che devono essere eseguite con l'ausilio della pressa cesoia, devono essere effettuate nelle aree individuate in planimetria 1 con le sigle "A", "B" e "C";
- af) le eventuali operazioni di taglio/cesoiatura devono essere eseguite con l'apposita cesoia oleodinamica e le eventuali operazioni di riduzione volumetrica delle parti voluminose di metallo leggero devono essere effettuate con l'utilizzo della pressa oleodinamica statica;
- ag) le attività di recupero R12 e R4 che necessitano dell'utilizzo della pressa cesoia devono essere effettuate esclusivamente nell'area denominata in planimetria 1 "*Pressa cesoia*";
- ah) la zona di stoccaggio dei rifiuti deve essere separata da quella destinata al deposito delle materie prime lavorate in attesa di certificazioni e/o analisi e dei prodotti, anche a mezzo di barriere mobili tipo New Jersey, in modo tale che non si mescolino;
- ai) il deposito delle materie lavorate in attesa di certificazioni e/o analisi prodotte dalla lavorazione dei rifiuti deve avvenire distintamente a seconda delle caratteristiche del rifiuto di partenza; tali depositi devono essere opportunamente contrassegnati con etichette e targhe ben visibili per dimensione e collocazione, al fine di rendere note le caratteristiche del materiale stoccato;
- aj) i depositi delle materie lavorate in attesa di certificazioni e/o analisi devono risultare ben distinti dai depositi dei prodotti/materiali già dichiarati conformi;
- ak) sono vietate le operazioni di miscelazione o diluizioni dei rifiuti gestiti nell'impianto;
- al) nel caso in cui lo stesso deposito venga utilizzato per lo stoccaggio di più tipologie di rifiuti, deve essere evitata la simultanea presenza di tipologie non omogenee, ovvero devono essere messi in atto tutti gli accorgimenti necessari per evitare che le stesse vengano a mischiarsi;
- am) la zona di stoccaggio dei rifiuti deve essere separata da quella destinata al deposito dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero nell'impianto;
- an) devono essere garantiti adeguati spazi di manovra finalizzati ad una sicura movimentazione dei rifiuti depositati;
- ao) lo stoccaggio dei contenitori e dei recipienti di qualsiasi tipo per i rifiuti deve avvenire con modalità tali da consentire in ogni momento l'accessibilità e l'ispezionabilità sia dello stoccaggio stesso che degli altri impianti di servizio eventualmente presenti (es. quadri elettrici, sistema antincendio, pozzetti, quadri di controllo...), al fine di verificarne il loro corretto funzionamento;
- ap) le operazioni di *pretrattamento* devono essere effettuate e gestite nel rispetto delle disposizioni riportate in premessa alla presente determinazione e devono sempre consentire la tracciabilità dei rifiuti;
- aq) le operazioni di *accorpamento* (operazioni di recupero R13) possono essere effettuate esclusivamente sui rifiuti individuati dal medesimo codice CER;
- ar) al termine delle operazioni di *pretrattamento* (operazioni di recupero R12) deve essere effettuata la pulizia tempestiva della pavimentazione al fine di raccogliere eventuali rifiuti depositati a terra;

- as) a seguito di un'operazione di *raggruppamento* autorizzata, il carico costituito da rifiuti appartenenti ad una stessa tipologia, ma individuati da diversi codici CER, **deve essere accompagnato da tanti FIR quanti sono i codici CER che costituiscono il carico stesso in uscita dall'impianto in parola**; l'impianto di destinazione al quale viene conferito il carico deve essere autorizzato a ricevere tutti i codici CER dei rifiuti che compongono il carico stesso;
- at) i rifiuti generati dalle attività di *pretrattamento* e di recupero autorizzate con il presente provvedimento devono rispettare le disposizioni riportate in premessa, in relazione alla loro corretta codifica;
- au) i rifiuti di cui alla precedente lettera e quelli prodotti dalla gestione dell'impianto (uffici, pulizia e gestione delle aree di deposito ed eliminazione degli imballaggi non utilizzati, ecc...) devono essere:
- gestiti in applicazione della vigente normativa sulla gestione dei rifiuti e sono da intendersi prodotti dalla Ditta; in particolare il deposito temporaneo deve essere gestito nei limiti di cui all'art. 183, comma 1, lettera bb), del D.Lgs. 152/2006 ovvero, nel caso non venissero rispettate le condizioni di detto articolo, deve essere richiesta la specifica autorizzazione mediante l'inoltro della domanda per il rilascio di una nuova AUT;
  - gestiti secondo le prescrizioni stabilite dal d.P.G.P. 30 luglio 1991, n. 12-42/Leg., riguardante i criteri per l'accumulo temporaneo di rifiuti speciali, anche assimilabili agli urbani;
  - avviati in impianti autorizzati/iscritti secondo le procedure stabilite dal D.Lgs. 152/2006, in via prioritaria a recupero e in via residuale a smaltimento, secondo i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti stabiliti dall'art. 179 del D.Lgs. 152/2006;
- av) i rifiuti di cui alle lettere at) ed au) del presente elenco possono essere gestiti insieme ai rifiuti in ingresso della medesima tipologia, purché sia garantita la tracciabilità dei quantitativi di tutti i rifiuti gestiti; in caso di stoccaggio promiscuo di tali rifiuti con quelli in ingresso all'impianto, coerentemente con quanto stabilito alla precedente lettera au), questo è vincolato alle tempistiche massime stabilite all'art. 183, comma 1, lettera bb), del D.Lgs. 152/2006 per la fattispecie del deposito temporaneo;
- aw) i rifiuti metallici ottenuti dalle operazioni di *pretrattamento* autorizzate con il presente provvedimento possono essere sottoposti alle operazioni di recupero R4 autorizzate per i rifiuti riconducibili alle tipologie descritte ai punti 3.1 e 3.2 dell'allegato 1, suballegato 1, al D.M. 5 febbraio 1998, al fine di generare prodotti conformi alla normativa vigente;
- ax) i rifiuti esclusivamente ridotti in volume e che comunque non risultano sottoposti alle specifiche attività di recupero definite nella presente autorizzazione o che non rispettano le caratteristiche delle materie prime devono essere considerati e gestiti quali rifiuti nel rispetto della vigente normativa di settore;
- ay) la gestione dei RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) deve essere effettuata nel rispetto delle vigenti disposizioni normative relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché nell'osservanza delle altre norme statali o provinciali, anche regolamentari, comprese quelle inerenti i sistemi organizzati di raccolta individuali e collettivi di cui al Titolo II, Capo 1, del D.Lgs. 14 marzo 2014, n. 49, così come modificato dalla Legge 3 maggio 2019, n. 37 (dal 26 maggio 2019), e delle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire in materia;
- az) la gestione dei rifiuti contenenti PCB deve essere effettuata nel rispetto delle vigenti leggi di settore e delle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire in materia;
- ba) l'impianto deve essere condotto nel rispetto delle vigenti norme di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi;
- bb) durante le lavorazioni devono essere contenute le emissioni rumorose;

- bc) la recinzione dell'impianto, la pavimentazione dei depositi e dell'area di *selezione* e *cernita*, nonché il sistema di captazione e raccolta delle acque, devono essere mantenuti in continua efficienza;
- bd) è vietata qualsiasi forma di combustione dei rifiuti;
- be) ogni variazione apportata alle tipologie dei rifiuti che si intendono gestire e/o delle tecnologie adottate nelle predette attività deve essere preventivamente autorizzata dal Servizio Autorizzazioni e Valutazioni ambientali.

## ALLEGATO 2

### Raccomandazioni

#### Scarichi idrici

Qualora si rendesse possibile il collegamento alla fognatura comunale di tipo nero, si dovrà provvedere in merito allacciandosi nei tempi e nei modi stabiliti dall'Avviso sindacale di entrata in esercizio della fognatura stessa. In tal caso l'impianto di tipo Imhoff dovrà essere eliminato nella sua funzione mediante svuotamento e smaltimento nel rispetto della vigente normativa in materia di gestione dei rifiuti.

#### Rifiuti

La conduzione dell'impianto e la gestione delle attività autorizzate con il presente provvedimento devono avvenire:

- a) nel rispetto delle prescrizioni stabilite dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 1394 del 12 giugno 2009, riguardante la localizzazione dell'impianto nel Piano provinciale per lo smaltimento dei rifiuti;
- b) nel rispetto delle prescrizioni stabilite dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 626 del 26 marzo 2010, con la quale è stata espressa valutazione positiva con prescrizioni in ordine alla compatibilità ambientale del progetto preliminare denominato "*Modifica impianto recupero rifiuti pericolosi e non pericolosi F.I.R. Snc loc. Varini di Marco*";
- c) nel rispetto delle prescrizioni stabilite dalla propria determinazione n. 166 di data 29 maggio 2015, con la quale è stato stabilito che "*il progetto "Modifica degli impianti di trattamento rifiuti della ditta FIR" sito nel Comune di Rovereto (...) non è da sottoporre alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale*".

Si raccomanda inoltre l'osservanza di alcune ulteriori disposizioni normative relative:

- 1) alla tenuta dei registri di carico e scarico presso l'impianto (art. 190 del D.Lgs. 152/2006);
- 2) alla comunicazione annuale sui rifiuti gestiti nel corso dell'anno precedente (art. 189 del D.Lgs. 152/2006);
- 3) alla redazione e conservazione del formulario di identificazione dei rifiuti in ingresso ed in uscita dall'impianto (art. 193 del D.Lgs. 152/2006);
- 4) alla comunicazione al Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali di ogni eventuale variazione di cui all'art. 86, comma 4, del T.U.L.P., salvo l'obbligo di richiedere nuova autorizzazione ove necessario.

#### Emissioni in atmosfera

La Ditta è tenuta a munirsi, ove necessario, del prescritto certificato di prevenzione incendi, ovvero del nulla osta provvisorio, ai sensi della vigente normativa, ottemperando altresì ai dettati delle normative vigenti in materia urbanistica e di sicurezza, acquisendo anche l'autorizzazione edilizia.



**Legenda**

- AREA IMPIANTO IN PROCEDURA SEMPLIFICATA
- AREA IMPIANTO IN AIA
- RETE E IMPIANTI ACQUE BIANCHE ESISTENTE
- RETE E IMPIANTI ACQUE BIANCHE DI PROGETTO
- RETE E IMPIANTI IMPIANTO LAVAGGIO CAMION
- ACQUE REFLUE DOMESTICHE
- POMPA SOMMERSA
- CADITOIA ACQUE BIANCHE
- POZZETTO ISPEZIONE ACQUE BIANCHE
- POZZETTO ISPEZIONE ACQUE LURIDE
- DISOLEATORE
- POZZO A DISPERSIONE ACQUE BIANCHE
- VASCA DI ACCUMULO DA 9 mc PER ACQUA DEPURATA E FILTRATA PER LAVAGGIO CAMION
- VASCA TRICAMERALE DA 10mc PER PRIMO TRATTAMENTO DEL REFLUO
- VASCA DI ACCUMULO DA 3mc PER DECONTAMINAZIONE
- BIOLOGICA IMHOFF Ø1.50m H=2.00m
- POZZETTO DI RACCOLTA Dim. interne 50x50cm
- VASCA DI DRENAGGIO ACQUE BIANCHE DIMENSIONATA SECONDO LE INDICAZIONI DELLA PERIZIA GEOLOGICA
- CADITOIA DI RACCOLTA
- SERBATOIO METALLICO DOPPIA CAMERA PER RACCOLTA EVENTUALI SVERSAMENTI
- SF
- M
- PL
- R
- AD
- AREE DI EMISSIONE DIFFUSA



**FIR SAS di FIR Servizi**  
 Sede impianto  
 Via Varini, 110  
 38068 Rovereto (TN)


Impianto per il trattamento di rifiuti speciali non pericolosi della ditta FIR in località Marco di Rovereto

<b>TAV</b>	Rete di raccolta delle acque di raffreddamento, meteoriche e civili
<b>02</b>	Emissioni in atmosfera diffusa
Scala	1:250

Committente	Gruppo di lavoro	
Milena Tait	dott. ing. Marco Torresendi	dott.ing. Marco Torresendi, dott.ing. Giulio Oliviero

Data	Revisione	disegnatore
Luglio 2017	rev_01	dott. ing. Giulio Oliviero
Data	Revisione	disegnatore

STRADA STATALE 12 - DEL BRENNERO



TAVOLA

03

Scala

1:2000


**F.I.R. s.a.s. di FIR Servizi s.r.l.**  
Impianto per il trattamento di rifiuti speciali non pericolosi

Resp. Legale



Sovrapposizione planimetria impianto a planimetria catastale per individuazione aree approvate nel piano provinciale di smaltimento rifiuti

- P.ed. 502, approvata nel piano provinciale di smaltimento rifiuti
- Altre P.F. non presenti nel piano provinciale di smaltimento rifiuti



**SEZIONE DI SCAVO TIPO**  
SCALA 1:20



**POZZO PERDENTE ACQUE BIANCHE**  
scala 1:50



**PARTICOLARE POZZO DI PRELIEVO**  
SCALA 1:20



**LEGENDA**

- Tubazione acque di scarico piazzali - Tubo PVC Ø160
- Tubazione acque di scarico bianche - Tubo PVC Ø200-250
- Tubazione acque di scarico nere - Tubo PVC Ø150
- ⊕ Pompa sottomera
- ⊕ Cassetto di raccolta acque di scarico piazzali
- ⊕ Pozzetti di ispezione acque di scarico bianche
- ⊕ Griglia raccolta acque
- ⊕ Vasca di accumulo capacità 9 mc per acque depurate a filtrato del lavaggio carceri
- ⊕ Vasca di accumulo capacità 3mc per decantazione
- ⊕ Trattamento acque meccaniche piazzali DEPURECO - DEPUL PC01
- ⊕ Vasca di drenaggio acque bianche dimensionata secondo le indicazioni della perizia geologica
- ⊕ Pozzetto filtraggio acque piazzali
- ⊕ Pozzo a dispersione acque di scarico bianche Dm. Ø2.00m Prof. 3.00m
- ⊕ Puvelli - Tubo PVC Ø125-140
- ⊕ Trattamento acque di scarico nere MBODFF
- ⊕ Pozzetto di prelievo acque di scarico nere
- ⊕ Pozzetti di ispezione acque di scarico nere
- ⊕ Serbatoio ramatico a doppia camera per raccolta eventuali versamenti acque cariche

**ESTRATTO MAPPA CATASTALE**  
C.C. MARCO  
SCALA 1:2000



COMUNE DI ROVERETO  
PROVINCIA AUT. DI TRENTO

**P.ED. 502**  
**C.C. MARCO**  
ELABORATO GRAFICO  
ALLEGATO ALLA  
RICHIESTA DI AUT.  
RELATIVA GLI SCARICHI  
CIVILI E DI  
RAFFREDDAMENTO  
DELLA PRESSOCESOIA.  
F.I.R. HOLDING s.a.s.

SETTEMBRE 2019

COMMITTENTE:  
**F.I.R. S.A.S.**  
di F.I.R. SERVIZI S.R.L.

**TAV. 1**  
rev. b

**PLANIMETRIA RETI**

SCALA 1:200

IL COMMITTENTE:  
**F.I.R. s.a.s.**

IL PROGETTISTA:  
**ARCH. TITO PARISI**  
Piazzale S. Maria Maddalena 4  
37010 (Verona)  
C/Comune della Provincia di Trento  
s.n.c. - ARCHITETTURA  
H. Archibigio 1222  
**TITO PARISI**

**tito parisi**  
architetto

UFFICIO:  
via Imbarcaduro, 33  
castelletto di Brenzone  
37010 (Verona)  
architettoparisi@gmail.com  
tito.parisi@archworkshop.it  
cell. +39 329 7960231  
C.F. PRST780L26H612L  
P. IVA 03787140239

**10 ANNI 2006 2016**